CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale

Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale

TD MEPA per il servizio di banner promozionali sull'attività del Consiglio regionale e delle sue articolazioni, sulle testate giornalistiche online operanti in Piemonte per l'anno 2025.

Specifiche tecniche del servizio e disciplinare di gara.

Via Alfieri, 15 - 10121 Torino • Tel. 011.5757342
studi.legislativi@cr.piemonte.it

www.cr.piemonte.it

1424 | 2024
seicento anni della nostra bandiera
sessant ani 'd nòstr drapò

Sommario

Art. 1 - PREMESSA3
Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO3
Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO3
3.1– Banner on lineErrore. Il segnalibro non è definito.
Art. 4 – CORRISPETTIVO STIMATO DEL SERVIZIO3
Art. 5 - SUDDIVISIONE IN FASCE DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI3
Art. 6 – SUBAPPALTO4
Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO4
Art. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO4
Art. 9 - PENALI5
Art. 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO5
Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO6
Art. 12 - RECESSO6
Art. 13 - MODALITÀ E TERMINI DI FATTURAZIONE6
Art. 14 - CLAUSOLA DEL "PANTOUFLAGE"7
Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO7
Art. 16 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA7
Art. 17 - RAPPORTO PREFERENZIALE7
Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI7
Art. 19 - CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E NORME DI RINVIO8
Art. 20 - RESPONSABILE DI PROGETTO8
Art. 21 - PIATTAFORMAErrore. Il segnalibro non è definito.
Art. 22 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONEErrore. Il segnalibro non è definito.
22.1 - Soggetti ammessi a partecipare e verifica dei requisiti richiestiErrore. Il segnalibro non è definito.
Art. 23 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTIErrore. Il segnalibro non è definito.
Art. 24 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTAErrore. Il segnalibro non è definito.
Art. 25 - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTIErrore. Il segnalibro non è definito.
Art. 26 - SOCCORSO ISTRUTTORIOErrore. Il segnalibro non è definito.
Art. 27 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTOErrore. Il segnalibro non è definito.
Art. 28 - ACCESSO AGLI ATTIErrore. Il segnalibro non è definito.
Art. 29 - NORME FINALIErrore. Il segnalibro non è definito.

Sezione I – CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1 - PREMESSA

Il Consiglio regionale del Piemonte intende procedere – all'acquisizione di spazi sulle testate giornalistiche online operanti in Piemonte, per la pubblicazione di banner promozionali sulla propria attività – istituzionale e delle sue articolazioni dando seguito all'avviso di manifestazione di interesse approvato con la determinazione dirigenziale rep. N.

Le presenti clausole contrattuali costituiscono parte integrante del contratto che verrà successivamente stipulato.

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente TD MePA ha per oggetto il servizio di acquisto di uno spazio permanente su testate giornalistiche locali online finalizzato alla pubblicazione ~~–~~e banner statico dedicato – l'anno 2025.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio è l'acquisizione, per la durata di anni 1 (uno) dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio anticipato dello stesso, di uno spazio permanente di informazione istituzionale (banner statico dedicato), sulla home page della testata giornalistica online, di dimensione 300x250 px, che dovrà essere posizionato entro il 33% della videata, nel primo terzo della pagina e dovrà rimandare a un link pubblico indicato dall'Ufficio Stampa. Il banner sarà predisposto – dal Consiglio regionale e avrà ~~ad~~ oggetto l'attività dell'Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.

Si prevede la pubblicazione di un massimo di n. 15 (quindici) banner nel corso del contratto.

Le ulteriori caratteristiche dello spazio oggetto di acquisizione (aggiornamento dei contenuti e altre specifiche) verranno definite in sede di contrattazione.

Art. 4 – CORRISPETTIVO STIMATO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo stimato per il servizio in titolo sarà determinato dall'importo individuato sulla base del successivo art. 6 del presente documento e a quanto indicato dall'operatore economico in sede di autodichiarazione resa nella fase di partecipazione alla manifestazione di interesse.

Art. 5 - SUDDIVISIONE IN FASCE DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai fini della determinazione del corrispettivo per l'acquisizione degli spazi, le testate verranno suddivise nelle seguenti fasce, sulla base del numero di "utente unico" annuo riferito al periodo 1° settembre 2023-31 agosto 2024 e rilevato attraverso Google

analytics o altra piattaforma di analytics, terza rispetto al provider del sito, da allegare alla domanda di partecipazione:

Fascia A fino a 1.000.000 di "utente unico"
Fascia B da 1.000.001 a 3.000.000 di "utente unico"
Fascia C da 3.000.001 a 5.000.000 di "utente unico"
Fascia D da 5.000.001 a 10.000.000 di "utente unico"
Fascia E oltre 10.000.000 di "utente unico"

Per ciascuna fascia il corrispettivo annuo sarà riconosciuto come segue:

Fascia A € 1.000,00 + Iva
Fascia B € 1.500,00 + Iva
Fascia C € 2.000,00 + Iva
Fascia D € 2.500,00 + Iva
Fascia E € 3.000,00 + Iva

Le variazioni del numero di "utente unico" in corso d'anno, rilevanti ai fini della collocazione nella fascia, dovranno essere comunicate all'Amministrazione per l'eventuale ridefinizione del corrispettivo**.**

Art. 6 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto in ragione della tipologia del Servizio.

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in anni 1 (uno) e decorrerà dal 1° gennaio 2025 con scadenza al 31 dicembre 2025.

Art. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi art. 18 del D. Lgs 36/2023.

Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL e verranno effettuati i relativi controlli e verifiche sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 52, c. 1 del D. Lgs. 36/2023 che gli operatori economici presentano.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'affidamento del servizio.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono

all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente documento, nonché di tutte le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Art. 9 - PENALI

In caso di mancata o difforme esecuzione della prestazione prevista dall'offerta, l'Amministrazione, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno e l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, provvederà ad applicare le penali, ai sensi dell'art. 1382 c.c. ed art. 126 del D. Lgs. 36/2023, di cui ai successivi punti a), b) e c), previa contestazione scritta all'aggiudicatario dell'inadempienza. L'aggiudicatario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla notifica. L'Amministrazione dopo averle esaminate potrà richiedere ulteriori chiarimenti o documentazione e, nel caso in cui non ritenesse soddisfacenti le difese presentate, tramite l'ufficio competente, provvederà - nei successivi 10 (dieci) giorni - a comunicare l'applicazione della penale secondo quanto stabilito nei seguenti punti. La penale verrà trattenuta dal pagamento del corrispettivo, ovvero dalla cauzione definitiva, a facoltà dell'Amministrazione. Le penali sono applicabili nei seguenti casi:

a) in caso di omessa realizzazione del servizio applicazione di una penale pari al 5% dell'importo contrattuale complessivo;

b) in caso di difforme o incompleta realizzazione del servizio, rispetto a quanto previsto, applicazione di una penale pari al 2% dell'importo contrattuale complessivo;

c) in caso di ritardo nella pubblicazione del servizio, rispetto a quanto previsto e pattuito, applicazione di una penale giornaliera, per ogni girono di ritardo, pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo.

Art. 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 e la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza bisogno di messa in mora nei casi previsti dall'art. 122 del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi del c. 3 del richiamato art. 122, per "grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni i seguenti" si intendono, tra l'altro:

a) la cessione o l'affidamento a terzi delle attività oggetto del contratto non autorizzati dal Consiglio;

b) l'ingiustificata sospensione della prestazione e la mancata ripresa dei servizi a seguito di formale richiesta da parte dell'Amministrazione;

c) l'omissione per almeno 2 (due) volte, nella realizzazione del servizio richiesto dal Consiglio;

d) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi dell'art. 6 superi il 10% del valore netto totale del corrispettivo riconosciuto per il contratto;

e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, c. 9bis della legge n. 136/2010.
Dalla data di efficacia della risoluzione, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
All'impresa dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119 c.1 del D. Lgs 36/2023.

Art. 12 - RECESSO
L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante verifica la regolarità delle prestazioni stesse.
Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.
In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 13 - MODALITÀ E TERMINI DI FATTURAZIONE
La fatturazione dovrà avvenire annualmente, sulla base delle effettive pubblicazioni nel periodo considerato e previa attestazione della regolarità dei servizi prestati; le prestazioni svolte entro il 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere fatturate entro tale data.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Comunicazione istituzionale, Eventi, URP e Biblioteca - codice univoco ufficio: OAHVSQ.
Il pagamento della fattura avverrà nei termini di legge mediante accreditamento con bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'aggiudicatario, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi affidati e verifica della permanenza in capo all'affidatario della regolarità contributiva.

Art. 14 - CLAUSOLA DEL "PANTOUFLAGE"

Ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, l'affidatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato affidatario.

Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato D. Lgs. 165/2001, nonché l'incapacità negoziale nei confronti della P.A. per la durata di 3 (tre) anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario, con la stipulazione del contratto, assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", e da quello del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con deliberazione dell'UdP n. 9/2014 e s.m.i., che riceve all'atto della sottoscrizione del contratto e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 16 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie e i dati di pertinenza del Consiglio di cui il personale dell'affidatario dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione dei servizi non devono essere in alcun modo e in qualsiasi forma comunicati o divulgati a terzi.

Art. 17 - RAPPORTO PREFERENZIALE

Il Consiglio riconosce l'affidatario quale fornitore abituale ma non esclusivo, e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per i servizi oggetto del contratto.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione tratta i dati personali acquisiti nel corso del presente affidamento nel rispetto del D. Lgs.n. 196/2003 e s.m.i, dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed in conformità di quanto previsto dall'informativa allegata al presente atto. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente affidamento e per gli adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili connessi.

Art. 19 - CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E NORME DI RINVIO

Per le controversie derivanti dal contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente esclusivamente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Il termine per la presentazione del ricorso è fissato dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 20 - RESPONSABILE DI PROGETTO

Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Daniela BARTOLI (Responsabile del Settore Comunicazione istituzionale, Eventi, URP e Biblioteca) e la Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è la dott.ssa Silvia SALVAI (Responsabile del Settore Studi Documentazione e supporto giuridico legale).

Sezione II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 21 - PIATTAFORMA

Il Consiglio regionale del Piemonte, con determina a contrarre n. [*] intende procedere all'affidamento diretto del servizio in titolo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, nel prosieguo indicato per brevità come "Codice"
Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente trattativa è interamente svolta tramite Trattativa Diretta presente sul MePA – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato e gestito da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione di cui alla presente trattativa sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma ed è onere dell'operatore economico prenderne visione.
Verranno effettuate anche a mezzo PEC:

a) le richieste di chiarimenti da parte dell'operatore economico su eventuali informazioni integrative, utili per la predisposizione della propria proposta mediante;
b) la richiesta di informazioni a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio;
c) la comunicazione del provvedimento di esclusione all'esito della verifica della documentazione amministrativa;
d) i provvedimenti di aggiudicazione ed esclusione.

Con riferimento alla lettera a), la Stazione Appaltante si impegna a dare riscontro, mediante comunicazione scritta, almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione della proposta economica.

Art. 22 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Art. 22.1 - Soggetti ammessi a partecipare e verifica dei requisiti richiesti

Si richiama l'art. 4 dell'avviso pubblicato – Requisiti di partecipazione - ai sensi del quale, all'atto della presentazione dell'offerta, i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, già attestati nella domanda di partecipazione. Ai fini dell'ammissibilità e validità dell'offerta, l'operatore economico è pertanto tenuto a comprovare il possesso dei suddetti requisiti, mediante l'allegazione dei documenti sotto indicati per la busta amministrativa. La Stazione Appaltante verificherà i requisiti sia accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) sia mediante acquisizione dell'idonea documentazione detenuta da altre amministrazioni.
Per la partecipazione alla TD MePA la ditta dovrà possedere i requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94 e ss del Codice ed essere registrato e abilitato sul MePa

di Consip allo specifico **Bando SERVIZI *Informazione, comunicazione e marketing - Informazione, comunicazione e marketing* – CPV 79340000-9.**
Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al c. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 (tre) anni.

Art. 23 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
L'offerta deve pervenire entro i termini indicati nella Piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Art. 24 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Fermo restando le indicazioni tecniche sopra riportate, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- **A – Documentazione amministrativa**;
- **B – Offerta economica**.

Si precisa che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione della procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

A) Documentazione Amministrativa

Ai fini dell'ammissibilità e della validità dell'offerta, l'operatore economico dovrà caricare attraverso il portale, nella sezione "Busta Amministrativa":
- **la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 52**, c. 1 del Codice sul modello messo a disposizione della Stazione Appaltante (all. A), comprovante il possesso dei requisiti generali e speciali indicati nel paragrafo 4 della manifestazione di interesse;

B) Offerta Economica

Ai fini dell'ammissibilità e della validità dell'offerta, l'operatore economico dovrà produrre e allegare attraverso il portale, nella sezione "Busta Economica", l'offerta economica a pena di esclusione dalla gara, operando secondo la seguente procedura:

- immettendo a sistema il corrispettivo annuo pari a euro (iva esclusa), riconosciuto per i banner per la fascia di appartenenza dell'operatore economico, attribuita a seguito dell'istruttoria della manifestazione di interesse.

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle presenti condizioni particolari, con rinuncia ad ogni eccezione.
L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L'Amministrazione non procederà all'apertura dell'offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento in caso di motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Ai sensi dell'art. 17 c. 6 del Codice l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
Si precisa che, l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'offerta e la stipulazione del contratto, dichiara ed accetta di assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento del personale del Consiglio regionale (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali"), e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del Contratto, nonché a rispettare l'obbligo di cui all'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal contratto.
Le norme e le disposizioni di cui al presente disciplinare di gara sono vincolanti per il fornitore dal momento in cui viene presentata l'offerta.

Art. 25 - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
La documentazione amministrativa, le relative dichiarazioni e l'offerta economica sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Art. 26 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Art. 27 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione trasmettendo all'ufficio competente tutti gli atti e documenti relativi alla trattativa ai fini dei successivi adempimenti. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Art. 28 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Art. 29 - NORME FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- determina che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;
- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445).

L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiama la vigente normativa in materia.

Il Responsabile del Procedimento
della fase di affidamento
Silvia SALVAI
Firmato digitalmente